

Bonus donne (Decreto Coesione)

Destinatari e requisiti

Datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici svantaggiate.

Il beneficio si applica, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne:

di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES (Zona unica per il Mezzogiorno), o esercenti professioni o attività lavorative nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno al 25% tra uomini e donne, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti.

Bonus donne (Decreto Coesione)

Tipologia di contratto

Assunzione a tempo indeterminato.

Con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato.



Bonus donne (Decreto Coesione)

Validità temporale

Periodo di validità dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Bonus donne (Decreto Coesione)

Condizioni di accesso

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale nettocalcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l'eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" e deve pertanto essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, secondo le modalità individuate in apposito Decreto.

Bonus donne (Decreto Coesione)

Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.

Bonus donne (Decreto Coesione)

Modalità di richiesta

In attesa delle istruzioni operative da parte Inps.

Bonus donne (Decreto Coesione)

Cumulabilità

L'esonerazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonerazione è compatibile con alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).

Bonus donne (Decreto Coesione)

Riferimento normativo

[Art. 23 DL n. 60/2024](#)